



Partecipazioni societarie Finanza e Bilancio

P.G. N.: 102697/2015
N. O.d.G.: 218/2015
Data Seduta Giunta : 14/04/2015
Data Seduta Consiglio : 24/04/2015
 Richiesta IE

Oggetto: HERA SPA: APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE E DEL CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI AZIONARI PER IL PERIODO 2015/2018. AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI AZIONI DELLA SOCIETA'. RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' PER L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE.

- Delibera di Consiglio -

Operatore Corrente : |

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- il Comune di Bologna detiene una partecipazione in Hera S.p.A. di n. 144.951.776 azioni, pari al 9,73% del capitale sociale;

- con deliberazione O.d.G. n. 355/2014, P.G. n. 327393/2014, il Consiglio comunale ha approvato il testo del "Patto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari", che disciplina il coordinamento decisionale dei soci pubblici in merito alle operazioni più importanti della società Hera S.p.A. e stabilisce limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti;

Visto l'avviso di convocazione dell'assemblea di Hera S.p.A. per il prossimo 28 aprile 2015, con il seguente ordine del giorno per la parte straordinaria :

1. Modifica artt. 6. 21 e 26 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica artt. 7, 14, 16 e 17 dello dello Statuto Sociale anche mediante introduzione di una norma transitoria relativa alle modifiche degli articoli 16 e 17: delibere inerenti e conseguenti.

Considerato che:

- il Patto di Sindacato sottoscritto in attuazione della deliberazione consiliare sopra citata è in scadenza al 30 giugno 2015, anche in ragione della necessità di attendere l'emanazione dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 58/98 ("TUF") che ha introdotto il c.d. "voto maggiorato" e di consentire, conseguentemente, agli Enti una valutazione in ordine all' opportunità di applicare tale disciplina alle azioni HERA;

- CONSOB, con delibera n. 19084 del 19 dicembre 2014 ha approvato le modifiche al regolamento emittenti 11971/99 ("Regolamento Emittenti") per dare attuazione

alla nuova normativa in materia di azioni a voto maggiorato, contenuta nel D.L. "Competitività" n. 91 del 24 giugno 2014, poi convertito nella legge n. 116 dell'11 agosto 2014 ed in particolare nell'art. 127 – *quinquies* (Maggiorazione del voto) del TUF;

- l'introduzione di tale disciplina consente di premiare gli azionisti di lungo periodo e di favorire la stabilità della compagine azionaria fidelizzando il proprio azionariato; le azioni a voto maggiorato non costituiscono una nuova categoria speciale di azioni, bensì un potenziale beneficio rivolto a tutti gli azionisti; per beneficiare del voto maggiorato l'azionista dovrà aver iscritte le azioni in un elenco speciale istituito dalla società e dovrà conservarne la titolarità delle azioni per un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi; la maggiorazione del diritto di voto può essere riconosciuta fino al massimo del doppio; la normativa che disciplina il voto maggiorato consente di introdurre la maggiorazione del voto anche solo su specifiche materie;

- al fine di mantenere il giusto equilibrio tra gli interessi degli azionisti di lungo periodo e gli altri investitori, il voto maggiorato opererà solo con riferimento alle decisioni dell'assemblea dei soci per la nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché per la modifica degli articoli dello Statuto Sociale di HERA che disciplinano il voto maggiorato (art. 6) e i limiti al possesso azionario (art. 8). La maggiorazione comporterà l'attribuzione di due voti per ogni azione, non ravvisandosi motivi per ridurre gli effetti della stabile detenzione delle azioni HERA da parte di un medesimo azionista; inoltre, verrà rafforzato il diritto di rappresentanza degli azionisti di minoranza in Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione verrà incrementato da 14 a 15, di cui 4, anziché 3, eletti nell'ambito delle liste presentate dai soci di minoranza;

Ritenuto pertanto opportuno che l'Assemblea dei soci di HERA proceda alla modifica dello Statuto Sociale di HERA per introdurre la disciplina del voto maggiorato su limitate specifiche materie e per gli opportuni e coerenti adeguamenti di altre disposizioni dello stesso nonché per incrementare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 14 a 15, di cui 4, eletti nell'ambito delle liste presentate dai soci di minoranza;

Rilevato che:

- la principale modifica riguarda l'art. 7 dello Statuto, per specificare che la prevalenza dei diritti di voto della Società è da intendersi anche come maggioranza relativa dei diritti di voto spettanti ai soci pubblici rispetto a quelli di ciascun singolo altro socio ("società a prevalente capitale pubblico"); ciò in quanto si prevede una progressiva diminuzione della quota di capitale di proprietà pubblica in un arco temporale di tre anni;

- sono apportate alcune altre modifiche, tutte riportate nell'Allegato A (costituente parte integrante del presente provvedimento) e riguardanti in particolare:

i) l'art. 6: per introdurre il voto maggiorato in forza del quale a ciascuna azione iscritta nell'elenco speciale istituito dalla società e conservata dal socio per un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi sono attribuiti due voti limitatamente alle decisioni dell'assemblea dei soci in materia di (i) nomina e revoca dei membri del

Consiglio di Amministrazione; (ii) nomina e revoca dei membri del Collegio Sindacale; (iii) modifica dell'art. 6 (azioni e voto maggiorato) dello Statuto Sociale; (iv) modifica dell'art. 8 (limiti al possesso azionario) dello Statuto Sociale. E' previsto che le iscrizioni e gli aggiornamenti dell'elenco speciale siano effettuati secondo una periodicità trimestrale e, quindi, che producano effetto solo dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui sono pervenuti;

ii) art. 14.2: per specificare che le deliberazioni di assemblea straordinaria aventi ad oggetto anche le modifiche dell'articolo 6.4 dello Statuto (che introduce il voto maggiorato) devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei diritti di voto intervenuti in assemblea;

iii) art. 21: modifiche tecniche in dipendenza dell'introduzione del voto maggiorato;

iv) art. 26: modifiche tecniche in dipendenza dell'introduzione del voto maggiorato ed adeguamenti alla normativa applicabile;

v) inserimento di una norma, cd. transitoria, che prevede che a far data dall'approvazione del bilancio 2016, gli artt. 16.1, 17.1 e 17.2 dello Statuto Sociale saranno modificati per incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di HERA dagli attuali 14 a 15 membri, di cui 4 membri eletti nell'ambito delle liste presentate dai soci di minoranza nonché per apportare le conseguenti modifiche tecniche;

Preso atto che:

- il nuovo testo di accordo parasociale, coerente con le suddette modifiche da apportare allo Statuto Sociale, è stato condiviso tra i rappresentanti dei soci Pubblici in sede di Comitato di Sindacato, secondo il testo allegato (Allegato B), quale parte integrante del presente provvedimento;

- il nuovo Patto, valido dal prossimo luglio 2015 alla fine del mese di giugno 2018, mantiene inalterati gli assetti e gli equilibri esistenti espressi nell'accordo, introducendo, quali principali modifiche rispetto al vigente contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari, quelle conseguenti all'introduzione del voto maggiorato nello Statuto Sociale, oltre a taluni affinamenti alla vigente disciplina pattizia anche alla luce della concreta operatività del patto;

- in particolare:

a) la composizione del Comitato di Sindacato è mantenuta in continuità con quella attuale; nell'Allegato 4.2.2 sono indicati i voti attribuiti a ciascuno dei soci principali, nell'eventualità in cui ciascuno di essi sottoscriva il Patto luglio 2015 – giugno 2018, ovvero 11 membri, di cui 1 membro designato dal Comune di Bologna al quale sono attribuiti 7 voti, 1 membro designato dagli Azionisti Minori Area di Bologna al quale sono attribuiti 2 voti; 1 membro designato da Holding Ferrara Servizi S.r.l. al quale è attribuito 1 voto; 1 membro designato da Ravenna Holding S.p.A. al quale sono attribuiti 4 voti; 1 membro designato dal Consorzio CON.AMI al quale sono attribuiti 6 voti; 1 membro designato da Rimini Holding S.p.A. al quale è attribuito 1 voto; 1 membro designato dal Comune di Cesena al quale è attribuito 1 voto; 1 membro designato da HSST-MO S.p.A. al quale sono attribuiti 6 voti; 1 membro designato dal Comune di Padova al quale sono attribuiti 3 voti; 1 membro designato dal Comune di Trieste al quale sono attribuiti 3 voti; 1 membro designato dal Comune di Udine al quale sono attribuiti 2 voti;

- b) rientra tra le attività del Presidente del Comitato l'adeguamento del Patto e dei suoi Allegati, stralciando dal testo i nominativi dei soggetti che eventualmente non abbiano sottoscritto il Patto medesimo ed apportando le ulteriori modifiche a ciò conseguenti;
- c) le decisioni del Comitato di Sindacato sono assunte con il voto favorevole di almeno il 65% dei voti complessivamente attribuiti ai componenti del Comitato presenti a tale riunione, salvo per le decisioni per la quali il patto prevede una diversa maggioranza;
- d) le competenze del Comitato sono state adeguate alle modifiche introdotte e, in particolare, sono state disciplinate le attività per il coordinamento e l'esecuzione dei piani di vendita delle Azioni;
- e) la lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di Hera sarà così formata: - 3 componenti designati dagli Azionisti di Bologna e dal Comune di Ferrara anche nell'interesse degli Azionisti Ferrara; - 4 componenti designati dagli Azionisti Area Territoriale Romagna; - 2 componenti designati dal Comune di Modena anche nell'interesse degli Azionisti Modena; - 1 componente designato dal Comune di Trieste; - 1 componente designato dal Comune di Padova;
- f) la lista per la nomina dei membri del Collegio Sindacale di Hera da eleggere da parte della maggioranza sarà così formata: (i) gli Azionisti Bologna e il Comune di Ferrara anche nell'interesse degli Azionisti Ferrara avranno diritto di designare i candidati da inserire al secondo e al terzo posto della lista (un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente); (ii) gli Azionisti Area Territoriale Romagna avranno diritto di designare il candidato da inserire al primo posto della lista (un Sindaco Effettivo);
- g) i Soci Pubblici si impegnano a mantenere iscritte nell'elenco speciale le azioni HERA bloccate al fine di poter beneficiare del voto maggiorato;
- h) il numero complessivo delle azioni HERA bloccate non potrà essere inferiore (i) al 45,1% del capitale sociale di HERA, dalla data di efficacia del Patto luglio 2015 – giugno 2018 e sino al giorno in cui sia stato attribuito il Voto Maggiorato a azioni HERA bloccate che rappresentino non meno di tale percentuale del capitale sociale; e (ii) al 35% del capitale sociale di HERA dal giorno successivo a quello in cui sia stato attribuito il voto maggiorato alle predette azioni HERA bloccate e sino alla scadenza del Patto luglio 2015 – giugno 2018;
- i) è stato adeguato il numero di azioni HERA libere e di azioni HERA bloccate nel triennio di vigenza del Patto luglio 2015 – giugno 2018; in particolare nell'Allegato 3.3 al Patto luglio 2015 – giugno 2018 è individuato rispetto a ciascun Socio Pubblico il numero, di volta in volta, di azioni HERA bloccate rispetto a tre periodi temporali di riferimento ovvero (a) dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015; (b) dal 1° gennaio 2016 al giorno in cui sia stato attribuito il voto maggiorato ad azioni HERA bloccate che rappresentino non meno del 45,1% del capitale sociale di HERA; e (c) dal giorno successivo a quello in cui sia stato attribuito il Voto Maggiorato alle predette azioni HERA bloccate sino alla scadenza del Patto luglio 2015 – giugno 2018;
- l) l'Allegato 3.3, riportante per ciascun socio pattista il numero delle azioni detenute, di quelle libere e di quelle bloccate per i tre periodi sopra definiti, è stato predisposto sulla base dell'attuale capitale sociale di HERA ed assumendo che tutti i soggetti ivi indicati sottoscrivano il Patto luglio 2015 – giugno 2018 entro la data di efficacia iniziale dello stesso; la eventuale mancata sottoscrizione da parte degli Enti non aderenti determinerà l'obbligo da parte dei sottoscrittori di surrogare proporzionalmente con il blocco di proprie azioni la percentuale complessiva di azioni vincolate;

- m) è stato previsto l' impegno dei Soci Pubblici di vendere in modo ordinato le azioni HERA diverse dalle azioni HERA bloccate che intendessero trasferire onde consentire un regolare svolgimento delle negoziazioni: a tal fine ciascun Socio Pubblico che intenda effettuare vendite sul mercato di azioni, per un ammontare complessivo superiore a n. 300.000 azioni HERA nel corso di ogni singolo anno solare, si impegna a coordinarsi preventivamente con il Comitato di Sindacato, e per esso il suo Presidente;
- n) è stato previsto l' impegno dei Soci Pubblici a non porre in essere, direttamente o indirettamente ovvero con terzi che agiscano con essi in concerto, così come inteso ai sensi dell'art. 109 del TUF, atti e/o fatti e/o operazioni, ivi inclusi i trasferimenti, che comportino o possano comportare l' obbligo di formulare un' offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di HERA (l' "OPA"). Il Socio Pubblico inadempiente dovrà intraprendere tutte le necessarie ed opportune azioni per rimediare all' insorgere dell'OPA. In caso di obblighi di OPA, oltre alle applicabili penali a carico del Socio Pubblico inadempiente, ciascuno dei Soci Pubblici potrà risolvere di diritto il Patto luglio 2015 – giugno 2018 nei confronti del contraente inadempiente ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e con effetto retroattivo e, ove necessario attivare la procedura arbitrale indicata nel Patto luglio 2015 – giugno 2018 medesimo;
- o) sono state adeguate ed integrate le ipotesi di inadempimento e le relative penali alla disciplina del Patto luglio 2015 – giugno 2018;
- p) il Patto luglio 2015 – giugno 2018 assumerà validità con la sottoscrizione da parte di Soci Pubblici rappresentanti almeno il 45,1% del capitale sociale di HERA ed avrà decorrenza dal 1° luglio 2015 e resterà in vigore sino al 30 giugno 2018;
- q) il Patto luglio 2015 – giugno 2018 potrà essere modificato con l' accordo scritto di Soci Pubblici che detengano complessivamente almeno il 65% delle azioni HERA oggetto del Sindacato di Blocco, mentre i Soci Pubblici dissenzienti avranno facoltà di recesso;

Rilevato inoltre che al fine della vendita coordinata di azioni dei pattisti, il Comitato di Sindacato fa presente che:

- 1) al fine di ottimizzare, sotto il profilo dei tempi e dell'efficienza, il processo di dismissione di azioni HERA non soggette al Sindacato di Blocco, la cessione delle azioni per quantitativi rilevanti ai sensi del Patto luglio 2015 – giugno 2018 in ciascun periodo temporale di riferimento nell'arco del triennio potrà avvenire anche mediante collocamento accelerato riservato ad investitori istituzionali professionali (c.d. *ABB – Accelerated Bookbuild Offering*); tale collocamento si concreta in un'operazione rapida e flessibile, con lancio e chiusura del collocamento durante le ore di chiusura del mercato, riducendo l'esposizione alla volatilità di mercato e con la possibilità di cogliere finestre di mercato più favorevoli; l'attività di collocamento sarà supportata da un consulente finanziario (*investment advisor*) preposto a fornire un parere di congruità sul prezzo di cessione ai Soci Pubblici venditori e sulla tempistica dell'operazione. L'attività di collocamento sarà svolta da un soggetto diverso;
- 2) la vendita delle azioni HERA non bloccate, come descritta al punto precedente sarà coordinata per tutti i Soci Pubblici in sede di Comitato di Sindacato o in ambito più ristretto all'interno del medesimo e che conseguentemente per l'esecuzione delle relative procedure viene sin da ora conferito mandato al Comune da cui promana il Presidente del Comitato. In tale sede saranno eseguiti i separati processi di selezione ed individuazione dell'*investment advisor* e del/i collocatore/i per il collocamento attraverso una procedura di selezione comparativa ad inviti. Nell'ambito delle procedure di selezione si terrà conto del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa e ciò al fine di condurre il processo di selezione al raggiungimento di obiettivi non solo quantitativi ma anche qualitativi. In particolare, per quanto concerne l'individuazione del/i collocatore/i potrà tenersi conto, tra l'altro, dell'adeguata conoscenza della Società e dei suoi investitori conseguita anche attraverso *roadshow* internazionali, la copertura del titolo HERA, l'esperienza in operazioni di *Accelerated Bookbuild Offering* ed in particolare nel settore delle *utilities*, l'adeguatezza della piattaforma distributiva per collocare ad investitori istituzionali professionali in Italia ed all'estero nonché la capacità di gestire, in tempi ristretti, la procedura operativa con le controparti pubbliche quali potenziali venditori. Saranno quindi sottoscritti contratti con l'*investment advisor* per i servizi di natura consulenziale (*investment advice*) e con il/i collocatore/i per il collocamento (*placement agreement*) agli investitori istituzionali. Il Comitato definirà anche prezzo, quantità puntuale, modalità e tempistica di lancio di ciascun collocamento di azioni HERA ad investitori istituzionali professionali;

3) al fine di garantire adeguata stabilità al titolo HERA, potrà essere richiesta la sottoscrizione di impegni di inalienabilità delle residue azioni HERA detenute dai Soci Pubblici venditori (impegno di *lock up*) con una durata massima sino a 6 mesi e in linea con l'usuale prassi di mercato;

4) sempre al fine del miglior collocamento delle azioni HERA, sarà utilizzata una società fiduciaria per il regolamento della cessione delle azioni HERA oggetto di vendita. La fiduciaria sarà selezionata ed individuata dal Comune da cui promana il Presidente del Comitato di Sindacato attraverso una procedura di selezione comparativa ad inviti. Le azioni HERA in vendita saranno oggetto di intestazione fiduciaria e sarà, pertanto, stipulato un contratto di mandato fiduciario; le istruzioni alla fiduciaria saranno impartite dal Comitato;

5) al lancio ed alla chiusura del collocamento delle azioni HERA saranno effettuati i relativi comunicati stampa;

Ritenuto opportuno e conveniente autorizzare, se ed in quanto il Comitato di Sindacato si orienterà in tal senso, di procedere alla vendita delle azioni Hera, qualora si tratti di pacchetti di entità significativa, con le modalità esposte ai precedenti punti n), o). p), q) in quanto, dall'indagine condotta da Hera e resa nota ai soci pubblici, tra le alternative percorribili da parte del Comune per la vendita delle azioni non più vincolate, e precisamente:

- la Vendita Graduale sul Mercato Aperto (*Dribble Out*);
- la Vendita in Collocamento Accelerato (*ABB*), secondo la procedura sopra esposta;

la seconda risulta la migliore, in un raffronto costi/benefici;

Considerato, in particolare, che il primo metodo sconta i tempi eccessivamente prolungati di cessione connessi alla necessità di effettuare ordini giornalieri di vendita di limitati quantitativi, nei soli giorni di Borsa, tenendo conto dei periodi di *blackout* dovuti alle comunicazioni sui risultati della società, e coordinandosi con le vendite proposte nel medesimo lasso temporale dagli altri Enti, al fine di salvaguardare il titolo; mentre la procedura *ABB*, pur prevedendo mediamente uno sconto dal 3 al 7% sul prezzo di vendita, garantisce la massima rapidità e riservatezza delle cessioni, a selezionati investitori istituzionali e con il miglior coordinamento delle vendite tra tutti gli azionisti pattisti;

Rilevato che

- al punto 3 della parte ordinaria dell'assemblea dei soci è richiesta dal Consiglio di amministrazione l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, già deliberata dall'assemblea del 23 aprile 2014, che a seguito di nuova approvazione verrà revocata per la parte non eseguita;
- l'operazione consiste nell'acquisto sino ad un limite massimo rotativo di n. 60.000.000 azioni ordinarie di Hera spa del valore nominale di euro 1, in una o più soluzioni, entro il termine di 18 mesi dalla data della delibera assembleare, ad un prezzo unitario minimo non inferiore al loro valore nominale e ad un prezzo massimo non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento, rilevato sul mercato telematico dalla Borsa Valori di Milano, nella seduta di borsa precedente a quello di ogni singolo acquisto e, comunque, per un ammontare massimo dell'investimento di € 150.000.000,00;
- l'autorizzazione include la possibilità da parte del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni della società anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni proprie acquistabile ed, eventualmente, a riacquistare le azioni in misura tale che, comunque, le azioni proprie detenute dalla società non superino i limiti stabiliti dall'assemblea e dalla normativa applicabile;
- il consiglio di amministrazione fa presente che l'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale;

Dato atto

- che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, dlgs n. 267/2000, così come modificato dal DL. n. 174/2012, è stato acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, per conto del Responsabile del Settore Partecipazioni Societarie temporaneamente assente dal Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, nonché la dichiarazione del Responsabile del Settore Finanza e Bilancio che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;
- che, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole;

Su proposta del Settore Partecipazioni Societarie, congiuntamente al Settore Finanza e Bilancio ed al Dipartimento Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni Consiliari Competenti

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modificazioni da apportare allo Statuto Sociale di HERA secondo il testo allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a partecipare all'assemblea di HERA chiamata a deliberare sulla materia di cui al precedente punto 1. per approvare le modifiche allo Statuto Sociale di HERA vigente, autorizzando sin d'ora ad apportare le modificazioni non sostanziali al testo;
3. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il "CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI AZIONARI" e

relativi allegati (Allegato 1.2(a): Azionisti Area Territoriale Romagna; Allegato 1.2.(b): Azionisti Minori Area di Bologna; Allegato 1.2(c): Azionisti Modena; Allegato 3.1: Azioni detenute dai Contraenti alla data di sottoscrizione del Contratto; Allegato 3.3: Azioni Bloccate in ciascuno dei periodi di riferimento; Allegato 4.2.2 voti attribuiti a ciascuno dei Soci Principali nell'eventualità in cui ciascuno di essi sottoscriva il Contratto, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (Allegato B);

4. DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere il Contratto di cui al punto precedente, apportando le eventuali modifiche di natura non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie o opportune;

5. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'Allegato 3.3 del Patto luglio 2015 – giugno 2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato B):

- il Comune con la sottoscrizione del Patto di cui trattasi, assoggetta al sindacato di blocco ai sensi degli artt. 3.3, 3.4 e 11 del Patto medesimo - facendo salva la facoltà di trasferire le azioni bloccate a soci pubblici ai sensi dell'art. 11. 4- e pertanto a vincolo di non trasferibilità, parte delle azioni di proprietà del Comune di Bologna per gli ammontari ivi indicati e per i relativi periodi temporali di riferimento;
- dalla sottoscrizione e fino al 31/12/2015 il numero di azioni bloccate è pari a n. 133.760.508 azioni su un totale di n. 144.951.776 azioni detenute, fatto salvo quanto deliberato al punto successivo;

6. DI PRENDERE ATTO che il numero complessivo delle azioni HERA di proprietà pubblica vincolate, indicate nell'Allegato 3.3, sarà determinato con esattezza soltanto ad avvenuta sottoscrizione del Patto luglio 2015 – giugno 2018 da parte di tutti gli aderenti, in quanto la mancata sottoscrizione da parte degli Enti non aderenti determina l'obbligo da parte dei sottoscrittori di surrogare proporzionalmente con il blocco di proprie azioni la percentuale complessiva di azioni vincolate;

7. DI APPROVARE la dismissione di azioni HERA nel numero massimo di azioni HERA non soggette al Sindacato di Blocco come indicato nell'Allegato 3.3 del Patto luglio 2015 – giugno 2018 con riferimento a ciascun relativo periodo temporale e, quindi, il trasferimento delle stesse da parte del Comune di Bologna, in una o più volte, e, comunque, nel rispetto delle modalità e termini previsti nel Patto medesimo ed, in particolare, indicati all'art. 12 del Patto e al prezzo [di "*best execution* "];

8. DI STABILIRE che la cessione delle azioni HERA, per quantitativi rilevanti ai sensi del Patto luglio 2015 – giugno 2018, dovrà essere coordinata dal Comitato di Sindacato del Patto mediante uno o più collocamenti, anche accelerati riservati ad investitori istituzionali professionali;

9. DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a determinare il numero massimo di azioni HERA da porre di volta in volta in vendita ed il relativo periodo temporale di riferimento, nonché a darne comunicazione al Comitato di Sindacato ai sensi del Patto;

10. DI STABILIRE che il Comune da cui promana il Presidente del Comitato di Sindacato ha fin d'ora mandato, in relazione alle decisioni di vendita coordinata del

Comitato di Sindacato, di:

- svolgere in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori le procedure di selezione di consulenti finanziari (*investment advisor*), collocatori, società fiduciarie per ciascun collocamento e provvedere alla loro individuazione, negoziando, sottoscrivendo e se del caso modificando i relativi contratti e mandati;
- stipulare in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori gli accordi di collocamento e darvi esecuzione;
- provvedere al coordinamento delle vendite, determinare in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori le modalità del collocamento ed il numero definitivo delle azioni HERA da collocarsi - nel limite del numero massimo di azioni e nel rispetto della tempistica di riferimento comunicata dal Socio Pubblico ai sensi del precedente punto 9. -, al miglior prezzo e la tempistica anche con il supporto del consulente finanziario (*investment advisor*) e dell/i collocatore/i. Ove il numero delle azioni HERA oggetto del collocamento fosse inferiore rispetto al numero di azioni HERA oggetto di richiesta di vendita da parte dei Soci Pubblici ai sensi del precedente punto 9., il numero definitivo di azioni HERA vendute da ciascun Socio Pubblico sarà determinato applicando la percentuale di azioni HERA effettivamente collocate rispetto alle richieste complessivamente presentate dai Soci Pubblici venditori ai sensi del precedente punto 9.;
- impartire, in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori, alla società fiduciaria individuata le istruzioni per procedere alla vendita delle azioni HERA di cui ai precedenti punti 7. e 9. e sottoscrivere ogni relativo atto o accordo;
- stipulare in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori gli impegni di inalienabilità delle proprie residue azioni HERA (impegno di *lock up*) con una durata sino a massimi 6 mesi e in linea con l'usuale prassi di mercato per simili operazioni;

11. DI AUTORIZZARE il Direttore competente:

- a compiere ogni atto e sottoscrivere ogni contratto, incarico, impegno, mandato e documento per dare esecuzione alla vendita delle azioni HERA nei termini sopra indicati ai precedenti punti 7. e 9., ai relativi atti propedeutici e conseguenti nonché alle attività previste ai precedenti punti 8. e 10.;
- a conferire mandato con rappresentanza al Comune da cui promana il Presidente del Comitato di Sindacato, per dare esecuzione alla vendita delle azioni HERA nei termini sopra indicati ai precedenti punti 7., 8. e 9. nonché per i relativi atti propedeutici e conseguenti;
- a intestare le azioni HERA di volta in volta in vendita alla società fiduciaria individuata dal Comune da cui promana il Presidente del Comitato di Sindacato e a sottoscrivere il relativo contratto di mandato fiduciario;

12. DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a esercitare il relativo voto in sede di Comitato di Sindacato per le finalità indicate ai precedenti punti 7., 8. e 9.;

13. DI STABILIRE che il Presidente del Comitato di Sindacato provvederà, per conto dei soci aderenti al Patto, a effettuare ogni relativo comunicato stampa, comunicazione e dichiarazione a Borsa Italiana S.p.A. e/o Consob e compiere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa del TUF e del Regolamento Emittenti;

14. DI APPROVARE la proposta di acquisto di azioni proprie da parte della società Hera spa nei modi e secondo le motivazioni precedentemente indicate ;

infine, con votazione separata

DELIBERA

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, al fine di consentire la sottoscrizione del "CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI AZIONARI", oggetto della presente deliberazione, nel più breve tempo possibile.

Il Capo Dipartimento
Mauro Cammarata



Il Direttore del Settore
Mauro Cammarata



p. il Direttore t.a.
Il Capo Dipartimento
Mauro Cammarata



Documenti allegati (parte integrante):


All1.2aalPatto-AzionistiAreaTerritorialeRomagna.pdf


All1.2balPatto-AzionistiMinoriAreadiBologna.pdf


All1.2calPatto-AzionistiModena.pdf


All3.1alPatto-AzionidetenutealladatadelContratto.pdf


All3.3alPatto-Azionibloccate.pdf


All4.2.2alPatto-VotiinComitato.pdf


AllegatoAalladelibera-BozzaStatuto11marzo2015.pdf


AllegatoBalladelibera-BozzaPATTOHERA9marzo2015.pdf

Documenti in atti :



PGN 102697_2015.pdf